



COMUNE DI NORAGUGUME

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI.

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 19 gennaio 2009)
(Modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 11 agosto 2015)

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
- ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 4 - VOCI E LIMITI DI SPESA INERENTI A BENI E SERVIZI
- ART. 5 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
- ART. 6 - VOCI E LIMITI DI SPESA INERENTI A LAVORI
- ART. 7 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI LAVORI
- ART. 8 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
- ART. 9 - ATTO DI COTTIMO E GARANZIE
- ART. 10 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE
- ART. 11 - PAGAMENTI
- ART. 12 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
- ART. 13 - SOMME A DISPOSIZIONE IN PROGETTO
- ART. 14 - RINVIO
- ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 –
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori in attuazione di quanto disposto dagli articoli 125 e 204 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" , di seguito denominato "Codice".

ART. 2 –
MODALITA' DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sono ammessi per un importo non superiore a quanto indicato rispettivamente agli articoli 4 (beni e servizi) e 6 (lavori) del presente regolamento per ciascuna tipologia, con la precisazione che i limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, sono soggetti automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del Codice.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento per ogni singola acquisizione in economia, previsto dall'art. 125, 2° comma, del D.Lgs. 163/2006, è il Responsabile del Servizio competente, se non diversamente individuato dallo stesso nell'ambito dei dipendenti del proprio settore.

In ogni caso per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il responsabile del procedimento deve essere un tecnico di ruolo.

Il Responsabile del procedimento svolge i compiti di cui all'art. 10 del Codice.

ART. 4 –
VOCI E LIMITI DI SPESA INERENTI A BENI E SERVIZI

Le acquisizioni in economia di beni e servizi vengono disposte dal Responsabile di Servizio nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati con il Piano delle risorse.

Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono consentite entro l'importo **massimo stabilito per legge**, oneri fiscali esclusi, per ogni singola fattispecie di spesa.

Sono eseguiti in economia l'approvvigionamento di beni e servizi che riguardano il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali oltre che quelli rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali.

Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi :

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

ART. 5 -

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Per l'acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento, a seguito della determinazione di cui all'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, richiede per iscritto preventivi di spesa / offerta entro un termine da stabilirsi di volta in volta ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti a seguito di apposite richieste di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Per soggetti idonei si intendono quelli in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal Codice.

La richiesta di preventivo / offerta deve indicare l'oggetto della fornitura o del servizio, le caratteristiche tecniche, le modalità di esecuzione della fornitura o del servizio, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie e le penalità, che gli operatori in sede di preventivo / offerta dichiareranno di accettare, nonché le modalità di affidamento e quant'altro necessario per definire meglio la natura dell'intervento.

Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi / offerte nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.

E' consentito il ricorso ad un solo operatore economico, con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore a **quello massimo stabilito per legge** (IVA esclusa).

Scaduto il termine per la presentazione dei preventivi, il responsabile del procedimento procede alla scelta del contraente in base all'offerta più vantaggiosa o al prezzo più basso in relazione a quanto previsto nella determinazione a contrarre di cui all'art. 11 del Codice ed indicato nella richiesta di preventivo / offerta.

Il responsabile del procedimento, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo / offerta, dà corso ugualmente all'affidamento della fornitura o del servizio attestando la congruità dello stesso.

Nel caso in cui nessuno degli operatori economici consultati presenti preventivo/offerta, previa pubblicazione per 10 giorni di idoneo avviso da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, si può procedere all'individuazione del miglior offerente tra coloro che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura di cottimo.

Per le spese d'importo fino a 1.500,00 Euro, IVA esclusa, il Responsabile del procedimento provvederà direttamente per mezzo di apposito buono d'ordine che contenga i requisiti ed osservi le regole di cui all'art.191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

ART. 6 -

VOCI E LIMITI DI SPESA INERENTI A LAVORI

I lavori in economia sono ammessi per importi, al netto degli oneri fiscali, non superiori a **quello massimo stabilito per legge**. I lavori assunti in amministrazione

diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a **quella massima stabilita per legge**.

Sono eseguibili in economia i lavori relativi alle categorie e tipologie di seguito elencate:

- 1) manutenzione o riparazione di opere od impianti purchè l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121, 122 del Codice;
- 2) manutenzione di opere o di impianti;
- 3) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- 4) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- 5) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- 6) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Per quanto concerne i lavori relativi a beni del patrimonio culturale di cui all'art. 198 del Codice, ai sensi dell'art. 204 del Codice medesimo l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi di cui sopra, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

in amministrazione diretta fino all'importo massimo **stabilito per legge**;
per cottimo fiduciario fino all'importo massimo **stabilito per legge**.

I lavori in economia vengono disposti dal Responsabile di Settore nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati con il Piano delle risorse.

ART. 7 –

MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI LAVORI

Per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento, a seguito della determinazione di cui all'art. 11 del Codice, richiede per iscritto preventivi di spesa/offerta ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti a seguito di apposite richieste di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Per soggetti idonei si intendono quelli in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

La richiesta di preventivo / offerta deve indicare l'oggetto del lavoro, le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie e le penalità che gli operatori in sede di offerta dichiareranno di accettare nonché le modalità di affidamento e quant'altro necessario per definire meglio la natura dell'intervento.

E' consentito il ricorso ad un solo operatore economico, con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, nel caso di lavori d'importo inferiore a **quello massimo stabilito per legge** (IVA esclusa).

Nel caso in cui nessuno degli operatori economici consultati presenti preventivo/offerta, previa pubblicazione per 10 giorni di idoneo avviso da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, si può procedere all'individuazione del miglior offerente tra coloro che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura di cottimo.

La scelta dell'affidatario avviene in base all'offerta più vantaggiosa o al prezzo più basso in relazione a quanto previsto nella determinazione a contrarre di cui all'art. 11 del Codice ed indicato nella richiesta di preventivo / offerta.

Per le spese d'importo fino a 1.500,00 Euro, IVA esclusa, il Responsabile del procedimento provvederà direttamente per mezzo di apposito buono d'ordine che contenga i requisiti ed osservi le regole di cui all'art.191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

ART. 8 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

ART. 9 – ATTO DI COTTIMO E GARANZIE

L'atto di cottimo deve contenere:

a) per l'acquisizione di lavori:

l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

i prezzi unitari per i lavori e/o somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

le condizioni di esecuzione;

il tempo di esecuzione dei lavori;

le modalità di pagamento;

le garanzie;

le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice.

b) per l'acquisizione di beni e servizi:

la descrizione dei beni o servizi;

la quantità ed il prezzo degli stessi;

le modalità di esecuzione della fornitura o del servizio;

le modalità di pagamento;

le garanzie;

le penalità in caso di ritardo o incompleta esecuzione della fornitura o del servizio.

I contratti eccedenti i 20.000 Euro, IVA esclusa, sono di norma stipulati in forma pubblica amministrativa.

Per i contratti eccedenti i 20.000 Euro, a garanzia degli impegni contrattuali l'esecutore del contratto è obbligato a costituire garanzia di cui all'art. 113 del Codice.

Resta salva la facoltà sotto la soglia di 20.000 Euro di richiedere tale garanzia in presenza di caratteristiche proprie connesse al contratto e alla sua esecuzione.

Per importi inferiori a 20.000 Euro, IVA esclusa, nonché nei casi in cui le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale è ammessa la stipulazione tramite scambio di lettere. Sono altresì ammesse le altre forme di stipulazione previste dall'art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 e cioè:

per mezzo di obbligazione stessa appiedi del foglio patti e condizioni;

con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta.

ART. 10 – VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

I beni e servizi sono soggetti a collaudo o certificato di regolare esecuzione entro venti giorni dalla completa acquisizione.

Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 Euro (IVA esclusa).

Il collaudo deve essere effettuato dal funzionario, nominato dal Responsabile di settore, che comunque non abbia partecipato al relativo procedimento di acquisizione.

ART. 11 – PAGAMENTI

I pagamenti, per le forniture e le prestazioni che sono eseguiti in un solo momento, vengono effettuati in unica soluzione.

Per le forniture che hanno carattere periodico e per i servizi continuativi i pagamenti sono previsti ed effettuati con cadenze periodiche, di norma mensili a meno che non siano definite diversamente.

I pagamenti, se non disciplinati diversamente, sono di norma disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (quando questo sia avvenuto dopo la completa consegna o prestazione).

Nel caso di collaudo o certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione o del collaudo ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 12 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI

1 Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo **massimo stabilito per legge**;
- b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo **massimo stabilito per legge**;

ART. 13 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori e relative connesse forniture da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il Responsabile di Settore (o funzionario da questi incaricato) può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 146 del D.P.R. 554/99, l'immediata esecuzione dei lavori in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso all'Amministrazione.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile di Settore (o dal Responsabile del Servizio o del Procedimento a ciò legittimato).

ART. 14 – SOMME A DISPOSIZIONE IN PROGETTO

Qualora nei progetti di lavori pubblici regolarmente approvati e finanziati siano previste, nell'ambito delle somme a disposizione, prestazioni da effettuarsi mediante contratti in economia, a tali contratti si applicano le norme del presente regolamento, semprechè ne rispettino i limiti di valore.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia.

**ART. 16 –
ENTRATA IN VIGORE**

Le norme del presente regolamento hanno carattere di specialità rispetto al Regolamento comunale dei contratti.

Il presente Regolamento, che sostituisce ogni precedente normativa comunale in merito, entra in vigore il giorno stesso dell'esecutività della delibera di approvazione.